

**BOZZE DI STAMPA**

**8 settembre 2020**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di  
elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica (1440)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

**1.100**

MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, primo comma, la parola "venticinquesimo", è sostituita dalla parola "ventunesimo";

b) all'articolo 58, secondo comma, la parola "quaranta", è sostituita dalla parola "trenta";

c) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 59**

È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è senatore a vita alla data del 31 dicembre 2020, nonché il Presidente della Repubblica in carica alla medesima data, una volta lasciato l'incarico.";

d) il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dai seguenti:

"Il Vice Presidente della Repubblica è di diritto Presidente del Senato. Il Senato elegge fra i suoi componenti il resto del Consiglio di Presidenza. La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.";

e) all'articolo 64, al quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse;

f) all'articolo 74, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti, questa si considera comunque promulgata entro quindici giorni dall'ultimo voto.";

g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente e il Vice Presidente della Repubblica sono eletti congiuntamente a suffragio universale e diretto, nei modi stabiliti da Legge Costituzionale";

h) all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque";

i) all'articolo 85, primo comma, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni ed è rieleggibile una sola volta";

j) all'articolo 85, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:

"Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più dei primi dieci giorni di maggio, includendo una domenica, secondo quanto stabilito da legge costituzionale";

k) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente diventa Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di mancanza anche del Vice Presidente, il Parlamento in seduta comune elegge il Presidente che resta in carica fino alla data prevista come termine del mandato per il presidente eletto a suffragio universale. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vice Presidente della Repubblica, il Presidente, con il preventivo consenso del Senato, nomina un nuovo Vice Presidente.";

l) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:

**"Art. 87.**

Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, è il Capo dello Stato e del Governo.

Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.

Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l'anno sull'andamento dell'attività di governo.

Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.

Nomina, secondo quanto previsto all'articolo 135, i giudici della Corte Costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei Deputati e del Senato.

Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei Deputati e del Senato, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.";

m) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:

"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente.";

n) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai Ministri.

L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.

I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.

L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge.»;

o) all'articolo 93 le parole "Il Presidente del Consiglio dei ministri e" sono soppresse;

p) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 96.**

I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.";

q) all'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento";

2) il quinto comma è abrogato;

r) l'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 135.**

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato, uno dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli

avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.

Il giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro ufficio, pubblico o privato. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari."

s) gli articoli 88, 89, 94 e 95 sono abrogati.»

---

### **1.101**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1.**

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse.»

---

### **1.102**

MALAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, primo comma, sostituire la parola "venticinquesimo", con la parola "ventunesimo";

b) all'articolo 58, secondo comma, sostituire la parola "quaranta", con la parola "trenta";

c) all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque".

---

### **1.103**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età"».

---

### **1.104**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età"».

---

**1.105**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età"».

---

**1.106**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età"».

---

**1.107**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età"».

---

**1.108**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età"».

---

**1.109**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantanovesimo anno di età"».

---

**1.110**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età"».

---

**1.111**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età"».

---

**1.112**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età"».

---

**1.113**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età"».

---

**1.114**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età"».

---

**1.115**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età"».

---

**1.116**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età"».

---

**1.117**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età"».

---

**1.118**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.119**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.120**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.121**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.122**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.123**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.124**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantanovesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.125**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.126**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.127**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.128**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.129**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.130**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.131**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.132**

DE FALCO, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età."

2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».

---

**1.133**

MALAN

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.»

---

**1.134**

MALAN

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiduesimo anno di età.»

---

**1.135**

MALAN

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventitreesimo anno di età.»

---

**1.136**

MALAN

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trenta».*

---

**1.137**

MALAN

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trentacinque».*

---

**1.138**

MALAN

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Conseguentemente, sostituire nella Costituzione la parola "Senato", ovunque ricorra, con le seguenti: "Assemblea Nazionale del Popolo", le parole "senatore" o "senatori", ovunque ricorrano, con "membro" o "membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo".»

---

**1.139**

FANTETTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Conseguentemente, all'articolo 57 della Costituzione, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"In caso di estensione per legge ordinaria o costituzionale del corpo elettorale del Senato successiva al 1° gennaio 2020 si applica, per quanto riguarda il numero totale dei senatori elettivi e il numero minimo per regione, il testo della Costituzione entrato in vigore il 1° gennaio 1948 e, a tal fine, la Circoscrizione Estero è considerata regione con la popolazione maggiorenne degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero."»

---

**1.0.100**

CALDEROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis**

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

*Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Modifiche dell' articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita e abrogazione dell'articolo 59 in materia di senatori a vita».

---

**1.0.101**

CALDEROLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis**

1. Il comma secondo dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

*Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: «Modifiche degli articoli 58 e 59 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita»*

---

## **TITOLO**

### **Tit.100**

IL RELATORE

*Sostituire il Titolo con il seguente:*

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

---

### **Tit.101**

MALAN

*Sostituire il Titolo con il seguente: «Modifiche alla Costituzione»*

---